



2094.21

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta da

Federico Sorrentino

Roberta Crucitti

Andreina Giudicepietro

Riccardo Guida

Francesco Federici

-Presidente-

-Consigliere.-

-Consigliere rel.-

-Consigliere-

-Consigliere-

Oggetto:

N.R.G. 7074/2014

Cron. *2094*

UC - 18/11/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7074/2014 R.G. proposto da
(omissis)

(omissis), nelle persone degli stessi (omissis) , (omissis) e (omissis) ,
rappresentato e difeso dall'avv. (omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso l'avv. (omissis) ;

-ricorrente-

CONTRO

4318
2020
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa *ope*
legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata, in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12;

-controricorrente-

avverso la sentenza n.73/08/13 della Commissione tributaria regionale del Friuli
- Venezia Giulia, pronunciata il 24 settembre 2013, depositata in pari data e non
notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2020 dal Consigliere Andreina Giudicepietro;

RILEVATO CHE:

lo Studio commercialisti associati di (omissis) , (omissis) e (omissis) (omissis) ricorre con un unico motivo avverso l'Agenzia delle entrate per l'annullamento della sentenza n.72/08/13 della Commissione tributaria regionale del Friuli - Venezia Giulia, pronunciata il 24 settembre 2013, depositata in pari data e non notificata, che ha rigettato l'appello del contribuente, in controversia relativa all'impugnazione dell'avviso di accertamento che ha ritenuto assoggettabili ad Irap i compensi dell'attività professionale dell'anno di imposta 2005;

l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 18 novembre 2020, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

il ricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE:

con l'unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art.1 comma 2, e dell'art.2, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.;

secondo il ricorrente, la C.t.r. avrebbe erroneamente ritenuto integrato il presupposto d'imposta per l'Irap, cioè la sussistenza di un'autonoma organizzazione per l'esercizio dell'attività professionale (prevalentemente di revisore o sindaco di società terze);

il motivo è infondato e va rigettato;

come si è detto, <<in tema di IRAP, l'esercizio in forma associata di una professione liberale (nella specie dottore commercialista) rientra nell'ipotesi regolata dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e costituisce, quindi, in base alla seconda parte del comma 1 dell'art. 2 del medesimo d.lgs., presupposto dell'imposta, prescindendosi completamente dal requisito dell'autonoma organizzazione>> (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16784 del 16/07/2010; vedi anche Cass.n.15245/2010; Cass. n. 13716/2010);

ciò in quanto <<l'esercizio in forma associata di una professione liberale (nella specie, dottore commercialista) è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati>> (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13570 del 11/06/2007; conf. Cass. n.17186/2008);

né a diversa soluzione può portare la circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui nel caso di specie l'attività professionale era quasi esclusivamente quella di revisore o sindaco di società terze, poiché, come è stato rilevato, <<non vi è nessun necessario automatismo, che, in conseguenza dell'esercizio dell'attività di titolare di cariche organiche di compagini terze, esoneri inevitabilmente dall'imposizione il professionista, sul quale grava invece, pacificamente (Cass. 11/04/2017, n. 9325), rispetto alla domanda di rimborso dell'i.r.a.p. già versata ed asseritamente non dovuta, l'onere di provare l'assenza del presupposto d'imposta, ovvero dell'autonoma organizzazione >> (Cass. n.4576/2019 citata, in motivazione, pagg.7 e 8);

nel caso di specie, lo studio associato non ha dedotto, nè tanto meno dimostrato, che parte dei proventi dichiarati fosse riconducibile all'attività di amministratore o sindaco, svolta a titolo individuale da taluni degli associati, limitandosi ad evidenziare la natura dell'attività, cui si riferiva gran parte dei compensi;

pertanto, il motivo non risulta fondato e va rigettato;

in via subordinata, nelle conclusioni, senza sviluppare un vero e proprio motivo di ricorso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi non applicabili le sanzioni, trattandosi di materia controversa;

<<in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, anche in sede di legittimità, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, solo in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può

essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di legittimità>> (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14402 del 14/07/2016);

la suddetta istanza è, quindi, inammissibile perché è genericamente formulata e non risulta avanzata nelle precedenti fasi di giudizio;

in conclusione il ricorso va complessivamente rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 18 novembre 2020

Il Presidente

(Federico Sorrentino)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 29 GEN 2021

Il Cancelliere
Massimiliano Morgante